



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 197

OGGETTO: **ADESIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DA STIPULARE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 165 C.P..**

*L'anno **duemiladodici** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:*

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	VIRANO Virgilio	Vice Sindaco		X
3.	BRACCO Silvia	Assessore	X	
4.	GOBBO Cristiano	Assessore	X	
5.	ROMEO Enzo	Assessore	X	
6.	SCAFIDI Rosario	Assessore		X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco, Antonio Castello,

Premesso che:

a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000.

Anche il codice della strada (D.Lgs 285 del 1992) all'art. 186 comma 9 bis, così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto:

- a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

L'art. 2, comma 1, del D.M. 26/3/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con provvedimento del 16.07.2001.

Nelle suddette convenzioni devono essere specificamente indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le varie

amministrazioni, enti e organizzazioni, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

Devono, altresì, essere individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Con nota del 2 marzo 2011 il Presidente del Tribunale di Torino ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere il proprio interesse a sottoscrivere apposita convenzione con il tribunale medesimo affinché sia accolto un certo numero a soggetti interessati a svolgere lavori di pubblica utilità.

Si ritiene di aderire alla suddetta richiesta non solo per consentire al Comune di avvalersi, sia pure per un arco di tempo limitato, di prestazioni lavorative, da svolgere nell'interesse della collettività pianese, sopportando oneri oltremodo limitati, ma anche perché tale pratica potrebbe diffondere – tra soggetti che hanno avuto non gravi esperienze di devianza - una positiva cultura della responsabilità nei confronti dell'intera collettività, con ciò valorizzando i percorsi di possibile risocializzazione.

In relazione all'organizzazione dell'Ente sarà possibile impiegare gli eventuali condannati in attività inquadrabili nella lettera a) (prestazione a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato), b) (prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale), d) (prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico), ed e) (altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato) dell' art. 1 D.M. 26 marzo 2001.

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Tribunale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di aderirvi per la durata di anni 1 tacitamente rinnovabile, e per un numero massimo di 5 condannati contemporaneamente alla pena del lavoro di pubblica utilità.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello schema di convenzione, gli incaricati di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni vengono individuati come segue:

per le tipologie di cui alla lettera a) dell'art. 1 del D.M 26 marzo 2001 il responsabile del settore amministrativo, dott. Gianluca Guardabascio;

per le prestazioni di cui alle lettere b) e d) del succitato D.M il responsabile del settore tecnico, arch. Antonella Mangino, mentre per quanto previsto dalla lettera e) ciascun Responsabile dei servizi inerenti le specifiche professionalità dei condannati.

Si propone che la Giunta Comunale deliberi

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo schema di convenzione, da stipulare con il Ministero della Giustizia e per esso con il Presidente del Tribunale di Torino all'uopo delegato, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 del D.Lgs. 274/2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 c.p., nello schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di aderire alla predetta convenzione per la durata di anni 1 tacitamente rinnovabile e per un numero massimo di cinque condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, stabilendo che gli stessi siano adibiti all'espletamento di attività inquadrabili nella lettera a) (prestazione a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato), b) (prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale), d) (prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico), ed e) (altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato) dell' art. 1 D.M. 26 marzo 2001.

Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione della convenzione con il Presidente del Tribunale Ordinario di Torino.

Di stabilire che, in relazione ai settori coinvolti dalle attività di pubblica utilità, ciascun responsabile di servizio, per competenza, sia chiamato a svolgere funzioni di coordinamento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti assegnati dal tribunale, come meglio specificato in premessa.

Di trasmettere copia del provvedimento al Tribunale di Torino per gli adempimenti di rito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 11/10/1991 e sue modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gianluca Guardabascio

Pianezza, lì 01/10/2012

IL SINDACO
Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 ottobre 2012, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)
- Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì 05 ottobre 2012

Diventa esecutiva in data

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina